

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

# DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

## COMUNICATI UFFICIALI N. 16/C N. 17/C (2002-2003)

Riunioni del  
2 dicembre 2002  
9 dicembre 2002

Sede Federale:  
Via Gregorio Allegri, 14  
00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 16/C - RIUNIONE DEL 2 DICEMBRE 2002**

**1 - APPELLO DEL PIETRABUONA CALCIO 2000 AVVERSO LE SANZIONI DELLA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI "B", DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE E DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 ALLA SIG.RA MARCIANO MARIA CRISTINA, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 31.10.2002)**

Con atto spedito il 4.11.2002 a firma del Presidente Maria Cristina Marciano la società Pietrabuona Calcio 2000 proponeva appello avverso le decisioni del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di cui al Com. Uff. n. 15 del 31 ottobre 2002 di esclusione della società dal Campionato Provinciale Giovanissimi, dell'ammenda di € 1.500,00 e di inibizione per anni 1 alla Sig.ra Marciano Maria Cristina, Presidente della società, a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Toscana del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Osserva preliminarmente la Commissione che l'appello deve essere dichiarato inammissibile per la parte proposta nell'interesse della società perché sottoscritto da Presidente su cui grava provvedimento di inibizione e rigettato per la parte che riguarda la posizione personale del Presidente data la gravità delle infrazioni contestate "per impiego in gare del Campionato Provinciale Giovanissimi B di giovani calciatori di età inferiore ai 12 anni previsti; per emissione di richieste di tesseramento non conformi alle vigenti norme in materia; per aver consentito l'ingresso in campo in gare ufficiali a "dirigenti" non regolarmente censiti alla F.I.G.C..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal Pietrabuona Calcio 2000 di Pietrabuona-Pescia (Pistoia) per la parte inerente le sanzioni inflitte alla società, perché sottoscritto da Presidente inibito e lo respinge per la parte inerente la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflitta al Presidente della società. Dispone incamerarsi la tassa versata.

**2 - APPELLO DELLA POL. CAPPELLE DEI MARSII AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAPPELLE DEI MARSII/FOLGORE COLLELONGO DEL 22.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002)**

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Abruzzo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 12 del 26 settembre 2002, infliggeva alle società Cappelle dei Marsi e Folgore Collelongo, oltre a diverse sanzioni disciplinari a carico di tesserati, la punizione sportiva della perdita della gara Cappelle dei Marsi/Folgore Collelongo del 22.9.2002, valida per il Campionato di 2ª Categoria, per una rissa avvenuta in campo fra tutti i tesserati delle due squadre, a seguito della quale l'Arbitro era stato costretto a sospendere anticipatamente l'incontro.

La decisione veniva impugnata, con atto 4.10.2002, soltanto dalla Pol. Cappelle dei Marsi avanti alla Commissione Disciplinare che, con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 31 ottobre 2002, respingeva il ricorso rilevando che lo stesso poteva ritenersi ammissibile per la sola impugnazione riguardante il Sig. Viscogliosi Franco, Presidente della Pol. Cappelle dei Marsi, in quanto lo stesso, inibito fino al 9.10.2002, non poteva sotto-

scrivere il ricorso. Osservava, inoltre, che la sanzione inflitta al Viscogliosi non poteva essere impugnata ai sensi dell'art. 41, punto 3, del Codice di Giustizia Sportiva.

Avverso tale decisione propone appello la Pol. Cappelle dei Marsi, deducendo, tra l'altro, che la sottoscrizione da parte del presidente era stata fatta in buona fede e che sebbene inibito il presidente rimaneva comunque sempre il legale rappresentante.

L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.

Invero, i soggetti colpiti della sanzione di cui all'art. 14 n. 1 lett. e) C.G.S. possono svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società.

Il Sig. Viscogliosi Franco non poteva, pertanto, sottoscrivere l'impugnazione avanti la Commissione Disciplinare.

Va infine, osservato che, ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., "con in reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità che abbiano reso inammissibile il reclamo delle precedenti istanze".

L'appello della Pol. Cappelle dei Marsi non può, pertanto, sottrarsi al rigetto in quanto l'inammissibilità del reclamo presentato alla Commissione Disciplinare è insuperabile e quindi non vi è spazio per un sindacato ulteriore da parte della C.A.F.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Cappelle dei Marsi di Cappelle (L'Aquila) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

### **3 - APPELLO DEL G.S. VERRS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VERRS/AOSTA SARRE DEL 26.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 17 del 7.11.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 7 novembre 2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 29 n. 5 C.G.S., il reclamo proposto dal Gruppo Sportivo Verres contro la U.S. Aosta Sarre in riferimento alla gara del 26.10.2002 relativa al Campionato Regionale Juniores, per non avere la società reclamante osservato l'obbligo dell'invio contestuale alla controparte di copia dei motivi del ricorso.

Con ricorso in data 12 novembre 2002, non sottoscritto, il Gruppo Sportivo Verres ha proposto appello avverso tale decisione.

La omessa sottoscrizione del ricorso impedisce di accertarne la provenienza e la legittimazione, e, quindi, di affermare la validità rituale e sostanziale dell'atto: la sottoscrizione è, infatti, uno degli elementi essenziali dell'atto-reclamo e la sua mancanza lo rende giuridicamente inesistente.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal G.S. Verres di Verres (Aosta) per mancata sottoscrizione dei motivi. Dispone incamerarsi la tassa versata.

### **4 - APPELLO DELL'A.S. TRIGNO CELENZA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PAGLIETA/TRIGNO CELENZA DEL 15.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 17 del 31.10.2002)

La A.S. Trigno Celenza ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 31 ottobre 2002, con la quale, in accoglimento del reclamo della A.C. Paglieta, veniva ripristinato il risultato conseguito sul campo nella gara Paglieta/Trigno Celenza disputata il 15.9.2002 per il Campionato di 1ª Categoria - Girone B.

La società reclamante ha però omesso di inviare alla controparte la comunicazione prevista dall'art. 29 n. 5 C.G.S. e conseguentemente deve essere dichiarata l'inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, per mancato invio contestuale alla società controparte di copia dei motivi, l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Trigno Celenza di Celenza sul Trigno (Chieti). Dispone incamerarsi la tassa versata.

**5 - APPELLO DELL'A.C. LUGAGNANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALBAPRIMAVERA/LUGAGNANO DEL 20.10.2002, PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORI DI ETÀ NON CONSENTITA** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 16 del 7.11.2002)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 7 novembre 2002 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, decidendo sul reclamo proposto dalla Ass. Calcio Lugagnano in merito alla (presunta) posizione irregolare di calciatori della soc. Albaprimavera nella gara Albaprimavera/Lugagnano del 20.10.2002, ne dichiarava l'inammissibilità rilevando che il reclamo stesso era stato sottoscritto da soggetto non avente titolo a rappresentare la società, in base alla documentazione ufficiale agli atti del Comitato.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Lugagnano obiettando che il reclamo era stato sottoscritto dal Vice Presidente, Sig. Sergio Coati, espressamente delegato a rappresentare la società al momento dell'iscrizione al campionato. Ribadiva, nel merito, gli argomenti fatti valere in sede di reclamo.

Alla seduta del 2 dicembre 2002 il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della A.C. Lugagnano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

Non è seriamente contestabile che il reclamo avanzato dalla società non è stato sottoscritto dal Presidente, Sig. Luigi Residori, ma dal Vice Presidente, Sig. Sergio Coati. Bisogna rilevare, tuttavia, che con atto a sua firma in data 8.7.2002 (in calce alla scheda ufficiale della società, depositata agli atti del Comitato Regionale Veneto) il Presidente Sig. Residori ha espressamente delegato il Vice Presidente Sig. Coati a rappresentare la società. Trattandosi di atto sicuramente valido, previsto dalle norme generali in tema di rappresentanza delle persone e delle persone giuridiche in particolare e facente parte di un documento ufficiale agli atti del Comitato Regionale di competenza, non si vede come la sottoscrizione del reclamo possa essere ritenuta non valida. Ne consegue che il reclamo non andava dichiarato inammissibile e che, in (parziale) accoglimento dell'appello proposto, la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 16 del 7 novembre 2002 deve essere annullata.

Non può essere emesso giudizio alcuno, invece, in merito alla (presunta) irregolarità segnalata dalla A.C. Lugagnano, dal momento che, a norma dell'art. 33, punto 5, C.G.S., il procedimento va rimesso allo stesso Giudice Sportivo di 2° Grado per la decisione nel merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Lugagnano di Lugagnano (Verona), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo dell'A.C. Lugagnano stessa, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica per l'esame di merito.

**6 - APPELLO DELL'A.S. TORREGROTTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORREGROTTA/TORTORICI DEL 13.10.2002, NONCHÉ AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 400,00** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

La A.S. Torregrotta ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al Comunicato Ufficiale n. 24 del 6 novembre 2002 con la quale veniva inflitta alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2 e l'ammenda di euro 400,00 (gara Torregrotta/Tortorici del 13.10.2002 - Campionato di Eccellenza Gir. B).

Con la stessa delibera veniva anche inflitta la sanzione dell'inibizione fino al 27.11.2002 al dirigente accompagnatore Sig. Sindoni Antonino, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17 n. 8 C.G.S..

Lo stesso Sindoni ha sottoscritto, nella qualità di presidente e legale rappresentante pro tempore, il reclamo della A.S. Torregrotta che pertanto deve essere dichiarato inammissibile in quanto firmato da persona non legittimata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Torregrotta di Torregrotta (Messina), perché sottoscritto da Presidente inibito. Dispongono incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DELL'A.S. PATTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOIOSA/PATTI DEL 5.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 7.11.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 24 del 6 novembre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Patti in merito alla posizione del calciatore della U.S. Gioiosa, Donzì Sostini, squalificato per tre giornate in esito a gara di "Coppa Italia" allorché militava nella soc. Due Torri, respingeva il reclamo rilevando che il Donzì non aveva preso parte alle gare della stessa "Coppa Italia" del 14 e 28.11.2001 e che aveva scontato la residua giornata di squalifica non prendendo parte alla gara di "Coppa Italia" giocata il 1.9.2002 dalla sua nuova squadra di appartenenza, la U.S. Gioiosa.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello l'A.S. Patti obiettando che il Donzì, trasferito da una squadra del Campionato di Eccellenza (la Due Torri) ad altra del campionato di Promozione (la Gioiosa), avrebbe dovuto scontare la terza giornata di squalifica in campionato e ciò in applicazione della deroga di cui all'art. 12 (rectius art. 17), punto 6 ultima parte, C.G.S. secondo cui il calciatore che cambia società in deroga (per l'appunto) a quanto previsto dal comma 3 dello stesso art. 12 (rectius art. 17), sconta le residue giornate di squalifica nelle gare ufficiali nelle quali gioca la prima squadra della nuova società.

Chiedeva pertanto che in riforma della decisione impugnata questa Commissione infliggesse alla soc. Gioiosa la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2.

Alla seduta del 2 dicembre 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della A.S. Patti Calcio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

E difatti, posto che il calciatore Donzì è stato squalificato in esito a partita di "Coppa Italia", stagione agonistica 2001-2002, lo stesso ha scontato la terza ed ultima giornata di squalifica non giocando l'1.9.2002 la prima gara di "Coppa Italia", stagione 2002-2003. E ciò, come correttamente rilevato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia nella decisione impugnata, in applicazione di quanto previsto dall'art. 14, comma 10.1, C.G.S. e del combinato disposto di cui ai punti 3 e 7 dell'art. 17 dello stesso C.G.S..

La società appellante ha eccepito l'inefficacia della mancata partecipazione del Donzì alla gara di "Coppa Italia" dell'1.9.2002 dal momento che, avendo cambiato società, il calciatore avrebbe dovuto scontare la sanzione in gare ufficiali "della prima squadra" della nuova società, e cioè in gara di campionato, come prescritto dalla "deroga" di cui all'art. 17, comma 6, C.G.S..

Tesi come questa non può essere condivisa.

Bisogna rilevare infatti che la deroga al comma 3 contenuta nel comma 6 dell'art. 17 si riferisce, come è intuitivo, alla regola generale fissata non da altri che dallo stesso comma 3 dell'articolo in esame e cioè al principio secondo cui il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara è tenuto a scontare la squalifica nella medesima squadra nella quale militava al momento dell'infrazione. Va da sé che nel disciplinare l'esecuzione delle sanzioni nei (frequentissimi) casi di trasferimento di un atleta da una società ad un'altra e nello stabilire che la sanzione (o il suo residuo) va scontata nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società il legislatore dell'articolo 17 C.G.S. si è fatto carico di derogare (come altrimenti non avrebbe potuto) alla regola generale fissata nel comma 3. Il cui ambito di efficacia normativa non va oltre, pertanto, il caso di un calciatore che, tenuto a scontare una squalifica, cambi società.

Che poi la sanzione va scontata nella "prima squadra" della nuova società è conseguenza ovvia non di altro che dell'esigenza che la squalifica non venga sostanzialmente elusa attraverso la mancata partecipazione del calciatore a gara di secondo livello della (nuova) società di appartenenza. Ma non è questo che qui interessa, dal momento che - fermo il principio della sanzione da scontarsi (in tutto o in parte) nella stagione successiva ed anche in squadra diversa dalla precedente - occorre esaminare se il Donzi, che ha subito la squalifica in gara di "Coppa Italia" ed ha scontato la terza ed ultima giornata in gara (della nuova società di appartenenza) pure di "Coppa Italia", ha preso parte alle successive partite di campionato in posizione regolare o meno.

Diversamente dall'avviso espresso dalla società appellante la risposta non può che essere positiva e muove dal principio della c.d. separatezza tra Coppa Italia (o Coppa Regione) ed altre competizioni fissato dall'art. 14, comma 10, C.G.S., principio secondo cui la sanzione della squalifica per una o più giornate di gara inflitta in relazione a gare di Coppa Italia (o a gare di Coppa Regione) va scontata nelle rispettive competizioni. Dal combinato disposto di cui all'articolo appena richiamato ed all'art. 17, comma 6, C.G.S. discende che la squalifica avuta in esito a gara di Coppa Italia (o Coppa Regione) va scontata nella medesima competizione anche nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società.

Che è il caso del Donzi, in merito alla cui posizione nella gara della sua nuova società di appartenenza, la Gioiosa, con il Patti del 5.10.2002 occorre concludere che era regolare, avendo scontato il residuo di squalifica avuta in esito a gara di Coppa Italia nella medesima Coppa Italia, sia pure nel corso della stagione successiva e militando in società diversa dalla precedente.

Considerato, in definitiva, che il Donzi ha efficacemente scontato la terza ed ultima giornata di squalifica non partecipando alla gara di "Coppa Italia" della soc. Gioiosa con la Virtus Catania l'1.9.2002, l'appello proposto va, come già rilevato, respinto. A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. segue la necessità di incamerare la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Patti di Patti (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

## **TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 17/C - RIUNIONE DEL 9 DICEMBRE 2002**

### **1 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE MEDICI SERGIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 81 del 23.5.2002)

Il calciatore Medici Sergio, tesserato per il Real Centocelle, società di calcio a 5, presentava dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale ricorso per revocazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che lo aveva sanzionato con la squalifica fino al 31.12.2003 (Com. Uff. n. 81 del 23 maggio 2002).

Il ricorrente chiedeva la revoca della sanzione alla luce del documento datato 27.6.2002, con il quale l'arbitro dell'incontro riconosce di aver sicuramente confuso il Medici Sergio con altro giocatore e quindi di averlo erroneamente indicato come il responsabile del fatto nel suo referto dopo gara. In tale documento l'arbitro addebita l'errore al particolare stato confusionale in cui versava al termine dell'incontro per effetto degli incidenti e della particolare situazione di tensione che si era creata.

La Commissione d'Appello Federale sospendeva il giudizio e disponeva l'invio degli atti all'Ufficio Indagini per svolgere i necessari accertamenti circa l'autenticità della dichiarazione resa dall'arbitro con il documento datato 27.6.2002; accertamenti che pervenivano in data 3.10.2002 ed in data 4.11.2002.

Il ricorso per revocazione è inammissibile, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 35 C.G.S..

Infatti, il documento datato 27.6.2002, in base al quale si agisce per la revocazione, risulta essere documento comunque non influente ai fini del decidere, in quanto di dubbia provenienza e, dopo gli accertamenti effettuati dall'Ufficio Indagini, non confermato in tutto il suo contenuto dallo stesso arbitro che appose la propria firma ad un documento, peraltro da lui non redatto. Risulta pertanto impossibile conoscere, dopo le dichiarazioni rese dall'arbitro il 29.10.2002, e che smentiscono in parte quanto sostenuto nel documento del 27.6.2002, se la sua volontà fosse o meno quella relativa alla forma contenutistica elaborata con il documento.

Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Medici Sergio ed ordina incamerarsi la tassa versata.

### **2 - APPELLO DELLA POL. S. GIORGIO A CREMANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TURRIS 1944/S. GIORGIO A CREMANO DEL 29.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 33 del 24.10.2002)

Con reclamo spedito il 5.10.2002 il F.C. Turris 1944 lamentava l'irregolarità della posizione del calciatore della Pol. San Giorgio a Cremano, Scala Raffaele, in occasione della gara Turris 1944/San Giorgio del 29.9.2002 perché detto giocatore, benché squalificato per una giornata in esito a gara del Torneo Giovani Speranze, era stato schierato dalla Pol. San Giorgio nella gara di campionato del 29 settembre 2002.

Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 33 del 24 ottobre 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania accoglieva il reclamo rilevando che la partecipazione a gare di torneo ricreativo andava equiparata, ai fini della esecuzione delle sanzioni, alla partecipazione a gare amichevoli e pertanto che la Pol. San Giorgio andava

penalizzata con la perdita della gara con il punteggio di 0-2 dal momento che lo Scala, che non aveva mai scontato la squalifica, aveva preso parte alla gara del 29.9.2002.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la Pol. San Giorgio obiettando, in sintesi, che il torneo nel quale lo Scala aveva maturato la squalifica, sia per le modalità di svolgimento che per le sue caratteristiche intrinseche, organizzative e regolamentari, andava ritenuto come di attività ricreativa e non di attività ufficiale, sia pure a carattere amichevole. Chiedeva pertanto la riforma della decisione impugnata e la revoca della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare.

Alla seduta del 9 dicembre 2002, presente il solo Presidente della società appellante, il procedimento veniva ritenuto in decisione.

L'appello della Pol. San Giorgio a Cremano, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita accoglimento.

In effetti il calciatore Scala Raffaele, squalificato per una giornata (per somma di ammonizioni) in esito a gara del Torneo Giovani Speranze, è stato impiegato dalla Pol. San Giorgio nella gara con il F.C. Turrus 1944 del 29.9.2002. Bisogna osservare, tuttavia, che la manifestazione in esame è stata organizzata sulla base di un proprio regolamento e nell'ambito della normativa a carattere più generale costituita dal Regolamento Attività Ricreativa (predisposto dalla L.N.D.) di cui al Com. Uff. n. 214 del 5 giugno 1998. Ebbene, prevede quest'ultimo, peraltro richiamato dal regolamento predisposto dalla società organizzatrice del Torneo (art. 10), che le sanzioni disciplinari non possono avere durata eccedente *"quella di svolgimento del Torneo"* e cioè che esauriscono i loro effetti nell'ambito del medesimo Torneo nel quale vengono irrogate. Ne consegue che il calciatore Scala, squalificato per una giornata in esito a gara del Torneo, avrebbe dovuto scontare la squalifica non oltre che in una delle ulteriori gare dello stesso Torneo.

È il caso di osservare che la squalifica della quale si discute è stata inflitta dall'apposita Commissione di cui agli artt. 12 Reg. Att. Ricr. L.N.D. ed 8 Reg. Torneo e non dal Giudice Sportivo, chiamato ad occuparsi dall'art. 12, ultimo punto, Reg. Att. Ricr. L.N.D. dei *"comportamenti oggettivamente sanzionabili con provvedimenti disciplinari più gravi"*. Quale certamente non è la squalifica conseguente a seconda ammonizione inflitta allo Scala. Discende anche per questa via che con la squalifica della quale si discute ci si trova in presenza di sanzione tutta interna al Torneo, per soggetto abilitato ad irrogarla, modalità di divulgazione, efficacia e quant'altro; non di sanzione inflitta dal Giudice Sportivo in relazione alla quale avrebbero potuto prendere corpo le diverse e generali regole, richiamate dall'art. 13 Reg. Att. Ricr. L.N.D., del Codice di Giustizia Sportiva.

Considerato, in definitiva, che lo Scala avrebbe dovuto scontare la squalifica inflittagli in relazione a gara del Torneo Giovani Speranze in gara dello stesso Torneo e che ha preso parte alla gara di campionato del 29.9.2002 in posizione regolare, l'appello proposto va, come già rilevato, accolto.

A norma dell'art. 29, punto 13, C.G.S. la tassa relativa va restituita alla società appellante.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. S. Giorgio a Cremano di San Giorgio a Cremano (Napoli), annulla l'impugnata delibera, ripristinando il risultato di 2-2 conseguito in campo nella suindicata gara. Dispone restituirsi la tassa versata.

### **3 - RICORSO PER REVOCAZIONE CALCIATORE AGOSTINO CICCIARELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 29 del 7.5.2002)

Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul C.U. n. 29 del 7 maggio 2002, squalificava il calciatore Agostino Cicciarello fino al 31 dicembre 2006, per aver, nel corso della partita Bargotto/Caffè Ducale del 30.4.2002, Campionato Amatori, ripetutamente mi-



nacciato, offeso, spintonato e colpito con numerosi sputi al viso l'assistente dell'arbitro e successivamente aver ancora ripetutamente offeso il direttore di gara alla vista del cartellino rosso.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul C.U. n. 3 del 9 agosto 2002, confermava la dichiarazione di colpevolezza riducendo la sanzione con la squalifica fino al 31.12.2003.

Il Cicciarelo presentava a questa Commissione d'Appello Federale ricorso per revocazione allegando le testimonianze di Dirigenti e tecnici federali presenti alla gara che riferivano come i fatti elencati nel referto arbitrale si fossero svolti in maniera diversa da quella riferita dalla terna arbitrale.

Il ricorso per revocazione è inammissibile ex art. 35 lett. c), in quanto i documenti prodotti non sono influenti ai fini della decisione, basata su atti ufficiali di gara precisi, univoci, non contraddittori e che fanno, pertanto, piena prova.

Difettano pertanto le condizioni per poter procedere al giudizio di revocazione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal calciatore Agostino Cicciarelo ed ordina incamerarsi la tassa versata.

#### **4 - APPELLO DELLA POL. SAN FILI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/SAN FILI DEL 28.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria respingeva il reclamo proposto dall'attuale appellante avverso la regolarità della gara La Sportiva Cariatense/Polisportiva San Fili, disputata il 28 settembre 2002, terminata con il punteggio di 1-0 e valida per il Campionato Regionale di Promozione, Girone A.

Il reclamo, come del resto quello in trattazione, si basava su una presunta posizione irregolare del calciatore Piperis Vincenzo, e non veniva favorevolmente definito in quanto il suddetto, alla data di disputa della gara, risultava - in base alla documentazione fornita appositamente dal Comitato Regionale Calabria - regolarmente tesserato per la società ospitante di Cariati.

Nella sede attuale, la Polisportiva reclamante si limita a riferire nuovamente i fatti (presunta "soffiata" a fine gara dei dirigenti, confermata dal Presidente, della U.S. Mandatoriccese) e ad auspicare che la Commissione Tesseramenti, appositamente investita dalla stessa Mandatoriccese, con l'ausilio dell'Ufficio Indagini, assumi i debiti provvedimenti in merito alla regolare posizione del calciatore sopramenzionato.

Tanto premesso, il reclamo in trattazione, per come imbastito, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 29, comma 6, C.G.S., essendo stato redatto in maniera del tutto generica, perplessa, e senza la deduzione di precisi motivi, con i relativi elementi di supporto, avverso la decisione contestata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 29 comma 6 C.G.S., per genericità, l'appello come sopra proposto dalla Pol. San Fili di San Fili (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa versata.

#### **5 - APPELLO DELL'U.S. BAZZANESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUNO/BAZZANESE DEL 13.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 14.11.2002)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 16 del 14 novembre 2002 la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Emilia-Romagna dichiarava inammissibile il ricorso proposto dalla U.S. Bazzanese avverso la perdita della gara Funo/Bazzanese del 13.10.2002

deliberata dal Giudice Sportivo come da C.U. del 24 ottobre 2002. La Commissione Disciplinare motivava la propria decisione di inammissibilità sul fatto che il ricorso non era accompagnato dalla prescritta tassa o, in alternativa, dall'autorizzazione all'eventuale addebito nel deposito cauzionale costituito all'atto dell'iscrizione al campionato.

Ha proposto ricorso alla C.A.F. la citata U.S. Bazzanese sostenendo che la Commissione Disciplinare, trattandosi di ricorso presentato da una società, avrebbe dovuto addebitare d'ufficio la tassa reclamo sul conto all'uopo costituito all'atto dell'iscrizione e che, comunque, l'invito alla regolarizzazione del versamento della tassa reclamo, rivolto dalla Commissione Disciplinare con telegramma in data 28.10.2002 non era mai pervenuto alla società.

Ritiene questa Commissione che il ricorso della U.S. Bazzanese debba essere accolto; la ricorrente ha infatti dimostrato mediante dichiarazione dell'ufficiale postale e certificazione anagrafica che il telegramma non le venne tempestivamente recapitato. Inoltre ben poteva la stessa Commissione disporre l'addebito d'ufficio sul conto della reclamante.

La dichiarazione di inammissibilità deve pertanto essere annullata e gli atti vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame del merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Bazzanese di Bazzano (Bologna), annulla l'impugnata delibera per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti, ex art. 33 comma 5 C.G.S., alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna, per l'esame di merito. Ordina restituirsì la tassa versata.

**6 - APPELLO DEL G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER MESI 18 INFLITTA AL CALCIATORE FASCIANI GIOVANNI E DELL'AMMENDA DI € 250,00 A CARICO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

In seguito alla gara Campo di Giove/Castelvecchio Subequo, disputata il 13.10.2002 per il Campionato di 2ª Categoria, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Abruzzo infliggeva alla Società Castelvecchio Subequo la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2 a 0 a favore della Società Campo di Giove, oltre all'ammenda di € 517,00; deliberava inoltre di infliggere sanzioni di varia misura ad alcuni calciatori della predetta Società, ed in particolare la squalifica sino al 31.12.2003 al calciatore Fasciani Giovanni.

In seguito a reclamo dell'interessata, la competente Commissione Disciplinare, con delibera del 14.11.2002, riduceva la squalifica inflitta al calciatore Fasciani Giovanni fino al 30.6.2003 e la sanzione dell'ammenda ad euro 250,00 confermando nel resto i provvedimenti impugnati.

Avverso tale delibera ha proposto ricorso alla C.A.F. la Soc. Castelvecchio Subequo, sostenendo che il proprio calciatore era rimasto estraneo ai fatti contestatigli e rilevando che all'identificazione personale del Fasciani da parte dell'arbitro, basata sulla circostanza che il calciatore in questione aveva ripetutamente calpestato i piedi al direttore di gara, non era conseguita l'identificazione del numero di maglia, non indicato nel referto arbitrale.

In ordine alla sanzione pecuniaria, l'appellante ha dedotto l'eccessività dell'ammenda, in quanto relativa ad una gara disputata in campo avverso, alla presenza delle forze dell'ordine "che nulla hanno rilevato in merito al dopo partita". In conclusione, ha chiesto la riforma delle sanzioni impuginate.

Rileva questa Commissione che i motivi di impugnazione proposti dalla ricorrente attingono esclusivamente al fatto in esame e tendono ad ottenere una nuova valutazione di merito, che non è ammissibile in questa sede, ai sensi dell'art. 33 n. 1 lettera d) C.G.S., trattandosi del terzo grado di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal G.S. Castelvecchio Subequo di Castelvecchio Subequo (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa versata.

**7 - APPELLO DEL CAGLIARI CALCIO 1920 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER 3 GIORNATE DI GARA** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 146 del 28.11.2002)

Con decisione pubblicata il 23 novembre 2002 (Com. Uff. n. 136), il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti infliggeva alla Società Cagliari Calcio, oltre alla punizione sportiva della perdita della gara "a tavolino" per 0-2, la sanzione della squalifica del campo di giuoco per tre giornate effettive di gara e l'ammenda di € 10.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Cagliari/Messina del 17 novembre 2002, valevole per il Campionato di Serie B, culminato nell'invasione di campo da parte di uno sconosciuto, che dopo aver scavalcato la recinzione a presidio della curva dei tifosi cagliaritari colpiva violentemente il portiere del Messina Manitta; fatto che nella sua gravità contribuiva in maniera decisiva alla sospensione definitiva dell'incontro, decisa dall'arbitro Nucini quando correva il 37° minuto della ripresa.

Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, il Cagliari proponeva reclamo con procedura d'urgenza dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, affermando, in primo luogo, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità (oggettiva e diretta) per i fatti accaduti durante la soprarichiamata gara.

La Commissione Disciplinare non andava oltre il parziale accoglimento del reclamo, limitatamente alla revoca della sanzione pecuniaria, e questo pur avendo riconosciuto che la società calcistica isolana era chiamata a rispondere solo a titolo di "responsabilità oggettiva" per la condotta del proprio sostenitore, e non anche a titolo di "responsabilità diretta" (per mancato mantenimento dell'ordine pubblico), come invece adombrato dal Giudice Sportivo.

Con l'attuale reclamo, il Cagliari è insorto avverso la suddetta decisione di seconde cure ed ha dedotto i motivi della violazione e falsa applicazione dell'art. 9 C.G.S. (ai sensi dell'art. 33, lett. b/, C.G.S.), non potendo essere imputata alla società Cagliari Calcio alcuna responsabilità in ordine ai fatti accaduti in occasione della menzionata gara, sotto i profili dell'impossibilità per la società stessa di impedire il fatto e dell'insussistenza di negligenza derivante da non aver usato l'attenzione e la prudenza normalmente richiesta, nonché della contraddittorietà della motivazione (art. 33, lett. c/, C.G.S.), atteso che, pur avendo escluso la responsabilità "diretta" della società, la Commissione Disciplinare ha di fatto confermato la pronunzia del Giudice Sportivo, limitandosi a cancellare l'ammenda (peraltro non particolarmente onerosa).

La società reclamante ha concluso per l'annullamento della sanzione della squalifica del campo, ovvero, in via subordinata, per la riduzione a misura di equità della sanzione medesima.

Il reclamo, peraltro ammissibile in quanto dispiega i suoi svolgimenti argomentativi nell'ambito di due delle ipotesi (lett. b e c falsa applicazione di norme del C.G.S. e contraddittoria motivazione) per le quali questa Commissione d'Appello è comunque chiamata a conoscere della vertenza seppur in terzo grado di giudizio, merita parziale accoglimento, con precipuo riguardo alla richiesta subordinata della società istante.

Piena condivisione merita, anzitutto, il ragionamento della Commissione Disciplinare che ha recisamente escluso la possibilità di configurare, nella fattispecie, una ipotesi di responsabilità diretta per mancato mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco (e quindi in relazione all'art. 9, comma 2, C.G.S.).

È infatti evidente come l'obbligo di mantenere l'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco, di cui alla disposizione da ultimo accennata, non possa costituire, in caso di inadempimento, fattispecie di riferimento per una responsabilità "diretta" della società calcistica, dovendo ricondursi correttamente l'obbligo stesso non oltre una prestazione attiva e vigile di collaborazione della società nei confronti delle forze dell'ordine e comunque dei soggetti istituzionalmente preposti al mantenimento dell'ordine (il dovere così delineato non risulta, peraltro, essere stato inadempito, nella fattispecie, dalla società reclamante).

Lineare ed esclusiva applicazione può invece farsi, nel caso in argomento, della responsabilità "oggettiva" della società per la condotta del proprio sostenitore.

Tanto premesso, pur non volendosi sminuire la gravità del fatto, particolarmente increscioso, violento e "destabilizzante" nei confronti della serenità del contesto e, non da ultimo, della regolarità della gara, sospesa dal direttore di gara (e sotto tale profilo specifico comportante, *a latere*, l'inflizione della punizione sportiva della perdita dell'incontro medesimo), seppur sostanzialmente riconducibile - quanto agli aspetti più gravi - al gesto isolato di un singolo, sembra al Collegio maggiormente rispondente ad equità ridurre parzialmente la gravosa sanzione della squalifica del campo a due sole giornate.

In senso favorevole alla suddetta riduzione, depono non solo l'atteggiamento collaborativo tenuto dalla reclamante successivamente all'accaduto, e di cui dà atto peraltro lo stesso Organo di giustizia di seconde cure, ma soprattutto l'incontestata circostanza che alla società era precluso, per ordine intimativo delle Forze dell'ordine, di impiegare proprio personale al fine di provvedere al mantenimento dell'ordine pubblico. A quest'ultimo poi, come riportato dallo stesso direttore di gara nel referto, era chiamata a provvedere una forza carente di polizia.

Mentre non altrettanto rilievo può attribuirsi ai pur fondati sospetti di comportamenti ricattatori da parte di frange ostili e violente dei tifosi, cui sarebbe sottoposta l'attuale dirigenza della società cagliaritano.

Con l'accoglimento del reclamo nei termini suddetti, e quindi con la riduzione ad equità della sanzione, si riporta, tra l'altro, ad un quadro di linearità e proporzionalità la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, tacciata - non senza connotati di ragionevolezza - di contraddittorietà, per essersi limitata ai fini della quantificazione della pena, nel momento stesso in cui escludeva l'imputabilità dei fatti a titolo di responsabilità diretta, a revocare una sanzione pecuniaria peraltro non particolarmente affittiva e comprensiva anche della pena per lancio di oggetti e petardi.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio 1920 di Cagliari, riduce a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica del campo già inflitta dai primi giudici alla reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

## ORDINANZE

**8 - APPELLO DEL S.S. CARPINONE CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARPINONE/MONTERODUNI ROCCADEVANDRO DEL 22.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 35 del 31.10.2002)

La C.A.F. rinvia per supplemento di istruttoria l'appello come sopra proposto dal S.S. Carpinone Calcio di Carpinone (Isernia) alla riunione del 16.12.2002.

**9 - APPELLO DELL'U.S. ISOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LA SPORTIVA CARIATESE/ISOLA DEL 12.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 39 del 5.11.2002)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dall'U.S. Isola di Isola Caporizzuto (Crotone) alla riunione del 16.12.2002.

**10 - APPELLO A.S. AGATA CALCIO A CINQUE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DANIELE CERICOLA/S. AGATA CALCIO A CINQUE DEL 19.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 19 del 14.11.2002)

La C.A.F. rinvia per supplemento di istruttoria l'appello come sopra proposto dall'A.S. Agata Calcio a Cinque di Cepagatti (Pescara) alla riunione del 16.12.2002.

**11 - APPELLO DEL C.U.S. VITERBO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA C.U.S. VITERBO/AYMAVILLES GRESSAN PILA DEL 21.9.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 125 del 14.11.2002)

La C.A.F. rinvia l'appello come sopra proposto dal C.U.S. Viterbo di Viterbo alla riunione del 16.12.2002.

**12/13 - APPELLI SENSI FRANCESCO E DELL'A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 PER LA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.10.2002, NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 PER LA SOCIETÀ A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 22.10.2002** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

La C.A.F. rinvia su istanza di parte, a nuovo ruolo gli appelli come sopra proposti dal presidente Francesco Sensi e dall'A.S. Roma di Roma.

